

IL MINISTRO dello SVILUPPO ECONOMICO

- VISTO il Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 215 del 15 settembre 2003 e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997 e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244" convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2008 n. 121;
- VISTO il Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 novembre 2008, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 21 novembre 2008 e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico", pubblicato sul supplemento ordinario n. 277, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 294 del 17 dicembre 2008;
- VISTO il Decreto 22 luglio 2003, recante "Modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.180 del 5 agosto 2003;
- VISTA la Delibera n. 127/11/CONS, recante "Consultazione pubblica sulle procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 4 aprile 2011;

- VISTA la Delibera n. 282/11/CONS del 18 maggio 2011 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, recante “Procedure e regole per l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell’uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 18 giugno 2011, Supplemento ordinario n. 150, come integrata dalla Delibera 370/11/CONS del 23 giugno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2011;
- VISTO il Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 294 del 18 dicembre 2012 ed in particolare l’art. 14, comma 2 bis;
- VISTO il Decreto del 22 gennaio 2013, recante “Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati di antenna riceventi del servizio di radiodiffusione”;
- CONSIDERATO che i sistemi per le comunicazioni mobili di nuova generazione LTE, operanti in banda a 800 MHz, possono provocare disturbi interferenziali potenzialmente dannosi sugli impianti di ricezione della televisione digitale terrestre operanti in banda IV e V (canali 21-60);
- CONSIDERATO l’esito delle prove di laboratorio condotte in merito ai fenomeni interferenziali da parte dell’Istituto Superiore delle Comunicazioni, nonché l’esito delle prove in campo condotte dal Ministero presso il Centro Nazionale Controllo Emissioni Radioelettriche e nella città di San Benedetto del Tronto;
- RITENUTO opportuno, per esigenze organizzative, tecniche e gestionali, che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga del supporto tecnico, scientifico, operativo logistico e di comunicazione di un soggetto terzo dotato di adeguata competenza tecnico-operativa nel settore delle comunicazioni;
- CONSIDERATO che la legge 16 gennaio 2003, n. 3, all’art. 41, comma 5, come modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, dispone che la “Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico
- CONSIDERATO che il modello operativo della Fondazione, nelle sue relazioni istituzionalizzate con il Ministero e gli altri soggetti appartenenti al plesso della pubblica amministrazione o al novero delle Autorità indipendenti, rappresenta una modalità organizzativa di attività sostanzialmente dirette al perseguimento di interessi generali e/o pubblici;
- CONSIDERATO che la Fondazione, secondo i propri scopi statuari e come disposto dalla citata legge del 18 giugno 2009 n.69 “...coadiuva operativamente il Ministero dello Sviluppo Economico e altre amministrazioni pubbliche sia nazionali che locali nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero. Le modalità di collaborazione con il

Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi;

- TENUTO CONTO che la Fondazione, organismo di diritto pubblico, possiede le necessarie professionalità e capacità altamente specialistiche e tecniche per poter supportare con effetto immediato il Ministero dello sviluppo economico;
- CONSIDERATO che la Fondazione per lo svolgimento dell'attività prevista nel successivo art. 3 del presente Decreto agisce nell'esercizio delle sue finalità istituzionali;
- CONSIDERATE le attività di analisi modellistica sviluppata e condotta congiuntamente alla Fondazione Ugo Bordoni, al fine di stimare la popolazione potenzialmente coinvolta dall'impatto interferenziale dei sistemi LTE in banda 800 MHz sulla ricezione dei segnali DVB-T, tenendo conto anche dei risultati delle sopraccitate prove in campo ed in laboratorio, dei livelli del segnale televisivo e della possibile distribuzione delle diverse tipologie di impianti di ricezione televisiva domestica presenti sul territorio nazionale;
- CONSIDERATO che la quantificazione dell'impatto interferenziale determinato da reti che impieghino uno specifico blocco di frequenze di 10 MHz in banda 800 Mhz richiede necessariamente una schematizzazione del problema a causa della impossibilità di considerare preventivamente tutti i diversi parametri di uno scenario reale di sviluppo delle reti, anche in considerazione del fatto che alcuni di questi parametri non sono noti preventivamente come le informazioni relative al dispiegamento delle reti di telecomunicazioni da attivare in banda 800 Mhz;
- CONSIDERATO che la quantificazione dell'impatto determinato da reti che impieghino uno specifico blocco di frequenze di 10 MHz in banda 800 Mhz non può essere ricavata che dalla osservazione a posteriori degli effettivi fenomeni di interferenza rilevati sul territorio a causa della sovrapposizione non lineare degli effetti interferenziali individualmente dovuti a ciascuna rete.
- CONSIDERATO che la quantificazione dell'impatto determinato da reti che impieghino uno specifico blocco di frequenze di 10 MHz in banda 800 Mhz è stata analizzata in uno scenario di riferimento, scelto come un'area corrispondente al territorio nazionale o statisticamente equivalente, su cui opera una rete LTE con layout esagonale sulla base di esemplificazioni tratte dai dati disponibili sulla rete GSM ed UMTS, e che i livelli del segnale televisivo presente nello scenario di riferimento sono statisticamente derivati dalle informazioni disponibili al Ministero sulle reali reti televisive operanti sul territorio nazionale;
- CONSIDERATA sulla base dei risultati di tali attività di studio e di sperimentazione la necessità di individuare misure ed interventi di mitigazione efficaci e risolutivi delle interferenze indipendentemente dal blocco di frequenze utilizzato dai sistemi LTE, affinché siano garantiti sia

gli utenti del servizio televisivo sia gli altri legittimi utilizzatori dello spettro elettromagnetico, come gli operatori di rete televisiva nazionali e locali;

- CONSIDERATO che l'art. 14, comma 2 bis, del decreto legge 18 ottobre 2012 n 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n 221 pone a carico degli operatori aggiudicatari delle frequenze in banda 800 MHz l'onere degli interventi di mitigazione;
- CONSIDERATO che tali oneri debbono essere ripartiti in misura proporzionata, trasparente e non discriminatoria, tenendo conto della tipologia di blocco frequenziale di pertinenza, del tipo di interferenze ad essi correlato e dei relativi obblighi;
- CONSIDERATA l'esistenza di fenomeni interferenziali determinati specificamente dai blocchi nella banda 791 – 862 MHz, classificabili in disturbi selettivi e disturbi da saturazione dei sistemi di ricezione;

DECRETA

Articolo 1. Scopo

1. Il presente decreto disciplina le misure e le modalità di intervento da porre a carico degli operatori aggiudicatari delle frequenze in banda 800 Mhz, al fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 Mhz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica.

Articolo 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

- Ministero: Il Ministero dello Sviluppo Economico
- Gestore: Soggetto incaricato dell'attività di gestione delle segnalazioni di malfunzionamento degli impianti di ricezione televisiva terrestre.
- Operatori: le società aggiudicatarie delle frequenze in banda 800 MHz
- Banda 800 MHz: Porzione della banda di frequenze tra 790 e 862 MHz
- 4G: Servizi di telefonia mobile di quarta generazione, basati sullo standard trasmissione del traffico dati (LTE) che permettono l'utilizzo di applicazioni multimediali avanzate
- LTE: Standard di trasmissione dei segnali alla base dei servizi di telefonia mobile di quarta generazione - 4G. Acronimo di Long Term Evolution.

- Sistema LTE: L'insieme delle stazioni radio base LTE in banda 800 Mhz.
- Stazione radio base LTE (SRB): L'insieme degli apparati per la ricezione-trasmissione e del relativo sistema radiante che caratterizza i sistemi di comunicazioni mobili LTE in banda 800 MHz.
- DVB-T: Sistema digitale per la diffusione di programmi televisivi e servizi digitali
- Fenomeno interferenziale: Malfunzionamento del sistema di ricezione televisiva dovuto alla coesistenza del segnale televisivo con i segnali provenienti dalle stazioni radio base LTE.
- Impianto per la ricezione televisiva domestica: impianto fisso destinato alla ricezione domestica dei segnali televisivi comprendente tutti gli elementi attivi e passivi dello stesso a partire dalle antenne riceventi fino alle prese a spina negli appartamenti
- Antenna centralizzata: Unico sistema di antenne di ricezione dei segnali televisivi utilizzata in condivisione da diversi appartamenti presenti in uno stesso stabile
- Impianto condominiale canalizzato: Sistema dotato di centralina di distribuzione del segnale televisivo condominiale suddiviso in moduli distinti su cui è possibile intervenire singolarmente per ripristinare la corretta ricezione dei segnali televisivi.
- Impianto condominiale a larga banda: Sistema dotato di centralina di distribuzione del segnale televisivo condominiale che non permette l'intervento sulle singole frequenze televisive per il ripristino della corretta ricezione dei segnali.
- Saturazione: Interferenza che impedisce la corretta ricezione di tutti i canali televisivi.
- Disturbo selettivo: Interferenza che impedisce la corretta ricezione di uno o più canali televisivi.
- Filtro d'antenna: Dispositivo inserito nell'impianto di ricezione televisivo per evitare che il segnale di telefonia mobile 4G ricevuto dall'impianto televisivo crei interferenza.
- Utente: Cittadino che usufruisce di un impianto di antenna privato.
- Amministratore: incaricato di uno stabile con meno di 5 unità abitative o amministratore di condominio.

- Sito web: www.helpinterferenze.it attraverso il quale il cittadino può informarsi sul tema dei disturbi televisivi.
- Web form: Pagina web del sito www.helpinterferenze.it tramite la quale un utente registrato al servizio può inviare le segnalazioni riguardanti i disturbi televisivi.
- Contact center: Risponditore automatico collegato ad un Numero Verde per gestire le richieste di informazioni ed a personale specializzato del Gestore per raccogliere le segnalazione riguardanti i disturbi televisivi.
- Segnalazione: Richiesta di intervento pervenuta tramite sito web o contact center.
- Mappa di rischio: Rappresentazione georeferenziata di risultati prodotti dalla simulazione dei fenomeni di interferenza che consente la valutazione del grado di attendibilità delle segnalazioni di malfunzionamento.
- Ticket di intervento: Segnalazione selezionata ed inoltrata dal Gestore agli operatori
- Report di chiusura: Informazioni inerenti la chiusura dell'intervento effettuato da parte dell'antennista incaricato dagli operatori o dal corriere incaricato dagli operatori della consegna del filtro che devono essere acquisite dal Gestore.

Articolo 3. *Gestione delle segnalazioni dei fenomeni interferenziali e copertura degli oneri sostenuti dal Gestore*

1.L'attività di gestione delle segnalazioni è affidata alla Fondazione Ugo Bordoni, di seguito Gestore, che accoglie le segnalazioni degli utenti relative al verificarsi dei fenomeni interferenziali causati dai sistemi LTE operante in banda 800 Mhz sugli impianti per la ricezione televisiva. Le segnalazioni sono accolte tramite un risponditore automatico ed un contact center preposti a rispondere alle chiamate dirette al numero verde 800 126 126 e tramite un web form presente sul sito web www.helpinterferenze.it, secondo i termini e le condizioni da precisare in uno specifico atto convenzionale tra gli Operatori e il Gestore nel rispetto delle procedure, dei formati e delle tempistiche di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. Il Gestore è incaricato di individuare, disponendo delle informazioni relative al dispiegamento delle reti LTE, comunicate dagli operatori secondo le modalità e le tempistiche di cui all'allegato 2 del presente decreto, e delle informazioni relative alle reti televisive, messe a disposizione dal Ministero, le segnalazioni di interferenza effettivamente riconducibili ai sistemi LTE in banda 800 MHz, informandone gli operatori per le attività di loro competenza di cui al successivo articolo 4.

3.Gli oneri sostenuti dal Gestore per l'attività di gestione delle segnalazioni di cui al presente articolo sono ripartiti in parti uguali tra gli Operatori sulla base dei preventivi e consuntivi

presentati dal Gestore medesimo e sottoposti all'approvazione del Ministero a titolo di contributo annuale meramente strumentale alla sovvenzione delle spese sostenute dal Gestore per l'attività riportata nel comma precedente, su comunicazione del Ministero e previa rendicontazione anche delle attività oggetto delle convenzioni di cui al comma successivo.

4. Il Ministero, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico, operativo logistico e di comunicazione del Gestore, secondo i termini e le condizioni da precisare ulteriormente in uno specifico atto convenzionale tra il Ministero ed il Gestore, monitora le misure e le modalità di intervento, disponendo con separato provvedimento ai sensi del successivo articolo 10, ove necessario, modifiche, miglioramenti ed integrazioni alle procedure, ai formati ed alle tempistiche di cui agli allegati del presente decreto.

Articolo 4. *Gestione degli interventi conseguenti alle segnalazioni dei fenomeni di interferenza*

1. Gli operatori hanno l'obbligo di gestire, a far data dal presente decreto e sino al 31 dicembre 2016, secondo le procedure, i formati e le tempistiche di cui all'allegato 1 le segnalazioni che il Gestore, a seguito dell'attività di gestione di cui al precedente articolo 3, commi 1 e 2, seleziona per la realizzazione degli interventi di mitigazione delle interferenze effettivamente riconducibili ai sistemi LTE operanti in banda 800 Mhz.

2. Laddove si rendessero necessari interventi di mitigazione, compresa l'eventuale installazione di un filtro che deve rispettare le caratteristiche tecniche specificate nella guida CEI 100-7, tale attività deve intendersi come attività di manutenzione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal Decreto ministeriale n. 37 del 2008 di cui in premessa. In caso di installazione di un filtro, quest'ultimo è ceduto in via definitiva all'utente beneficiario dell'intervento.

3. Gli oneri per la realizzazione degli interventi di mitigazione di cui al comma 1 del presente articolo sono a valere su un fondo costituito dagli operatori, gestito privatamente dagli operatori medesimi, secondo le percentuali di cui alla successiva Tabella 1. Le percentuali di cui alla Tabella 1, definite secondo i principi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione, tengono conto della tipologia di blocco frequenziale di ciascun operatore, del tipo di interferenze ad esso correlato, dei risultati delle attività di sperimentazione ed analisi di cui in premessa, del costo di installazione, e del costo di acquisizione dei filtri e possono essere oggetto, ove necessario, di rimodulazione con separato provvedimento ai sensi del successivo articolo 10.

Tabella 1:

WIND Telecomunicazioni S.p.A.	Telecom Italia S.p.A.	Vodafone Omnitel N.V.
----------------------------------	-----------------------	-----------------------

50%	25%	25%
-----	-----	-----

Articolo 5. Rendicontazione

1. Il Gestore trimestralmente provvede, sulla base delle informazioni degli esiti e del conseguente numero degli interventi di mitigazione che ogni Operatore realizza e comunica secondo le procedure di cui all'allegato 1, a calcolare eventuali conguagli necessari a garantire che gli operatori sostengano gli oneri in funzione delle percentuali stabilite nella sopracitata Tabella 1, tenendo conto anche dell'eventuale applicazione delle penali di cui al successivo articolo 6

2. Il Gestore provvede a pubblicare sul sito web, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza industriale e dei dati personali, il numero delle segnalazioni pervenute ed il numero degli interventi di mitigazione realizzati, distinte su base regionale

Articolo 6. Penali e sanzioni

1. Qualora il Ministero accerti che un operatore non abbia provveduto alla gestione degli interventi selezionati dal Gestore nel rispetto delle procedure, dei formati e delle tempistiche di cui all'allegato 1, il Gestore, a seguito della comunicazione del Ministero, provvede alla redistribuzione degli interventi tra gli altri Operatori secondo le procedure di cui all'allegato 1 ed in occasione della rendicontazione di cui all'art. 5 provvede ad applicare all'operatore inadempiente una penale pari a 5 punti percentuali aggiuntivi rispetto alle percentuali di cui alla Tabella 1.

2. Fermo restando il potere del Ministero di applicare le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare gli articoli 32 e 98, nei confronti degli operatori inadempienti, la penale di cui al comma 1 comporta a partire dal trimestre successivo la proporzionale riduzione delle quote di intervento degli operatori che si sono fatti carico della gestione degli interventi di spettanza dell'operatore inadempiente fino al ripristino delle percentuali di cui alla Tabella 1.

3. La penale di cui al comma 1 si applica anche in caso di violazione delle disposizioni di cui all'allegato 1.

4. Laddove l'inadempimento e la violazione risultassero di particolare gravità o reiterate per più di due volte in uno stesso trimestre il Ministero può disporre la sospensione per un periodo non superiore a sei mesi dei diritti d'uso delle frequenze in banda 800 Mhz dell'operatore inadempiente

Articolo 7. Unità per il monitoraggio

1. Fermo restando il potere del Ministero di individuare ed imporre caso per caso specifici obblighi a carico degli Operatori e del Gestore al fine di dare attuazione allo scopo di cui all'articolo 1, con

l'obiettivo di monitorare il processo di gestione degli interventi di mitigazione delle interferenze accertate tra i sistemi LTE e DVB-T è istituita presso il Ministero un'Unità per il Monitoraggio, composta da tre rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Gestore e da un rappresentante per ciascuno degli operatori

2. L'Unità per il monitoraggio svolge le attività di seguito indicate:

- monitorare l'efficacia delle metodologie e procedure definite per individuare le segnalazioni di interferenza effettivamente riconducibili ai sistemi LTE a 800 MHz ed adottare eventuali iniziative di miglioramento delle stesse, in particolare per quanto concerne l'efficacia del modello previsionale, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e dei relativi allegati ;
- analizzare le informazioni che il Gestore rende disponibili sia in forma analitica che aggregata relativamente alle attività di gestione degli interventi di mitigazione delle interferenze ed i relativi esiti, per individuare e trasmettere al Ministero, anche attraverso l'analisi dei dati di verifica svolte dagli Uffici periferici del Ministero, eventuali proposte di modifica ed integrazione al processo ed alle percentuali di contribuzione di ciascun operatore, come stabilite dal precedente art. 4, comma 3;
- segnalare al Gestore ed al Ministero eventuali inadempienze e violazioni che possano comportare l'applicazione delle penali e delle sanzioni di cui all'articolo 6;
- relazionare all'amministrazione e proporre eventuali modifiche e miglioramenti del processo da adottarsi con separato provvedimento.

Articolo 8 . *Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto si applica ai fenomeni interferenziali causati dal sistema LTE operante in banda 800 MHz sugli impianti di ricezione televisiva singoli e/o centralizzati utilizzati dagli utenti che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive.
2. Il Gestore al fine di attivare gli interventi di mitigazione provvede ad acquisire dall'utente gli estremi del pagamento del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo all'atto della segnalazione o la dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 1, comma 132, della Legge n. 244 del 2007.
3. I dati forniti dall'utente sono comunicati all'Ufficio S.A.T dell'Agenzia delle Entrate per le verifiche di competenza.

Articolo 9. Riservatezza e trattamento dati

1. Il trattamento dei dati riferiti agli utenti che effettuano segnalazioni sono trasmessi dal Gestore all'operatore, secondo le modalità, i formati e le tempistiche di cui all'allegato 1 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24, lettera a), del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in quanto necessario ad ottemperare alle disposizioni ed agli obblighi contemplati nel presente decreto.

2. L'operatore è tenuto al trattamento dei suddetti dati esclusivamente con le modalità ed ai soli fini previsti dal presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Articolo 10. Entrata in vigore e durata

1. Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sino al 31 dicembre 2016.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 2 bis, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 il Ministero con separato provvedimento provvede ogni trimestre ed ove necessario alla rimodulazione della ripartizione degli oneri di cui all'articolo 4 sulla base dei costi medi di intervento effettivamente sostenuti dagli operatori e rendicontati dal Gestore ai sensi del precedente articolo 5, ed ad ogni modifica necessaria per migliorare e integrare le procedure, i formati e le tempistiche di cui all'allegato 1 e dare attuazione allo scopo di cui all'articolo 1.

3. Il Ministero con separato provvedimento entro e non oltre il 31 dicembre 2016, definisce i tempi, le misure e le modalità di intervento da effettuare sugli impianti per la ricezione televisiva domestica singoli e/o centralizzati per la mitigazione delle interferenze accertate tra i sistemi LTE e DVB-T da porre a carico degli operatori aggiudicatari delle frequenze in banda 800 Mhz oltre la data di cui al comma 1 del presente articolo.

Roma,